

**Organo:** INAIL

**Documento:** Circolare n. 57 del 1 giugno 1973

**Oggetto:** Applicazione della Convenzione italo-svizzera in materia di assicurazioni sociali del 14 dicembre 1962.

L'applicazione delle norme dettate dalla Convenzione italo-svizzera e dei connessi Accordi amministrativo e complementare per le malattie professionali ha messo in rilievo, nel tempo l'opportunità che siano adottate particolari soluzioni per taluni problemi insorti nel settore degli infortuni, sia professionali che extraprofessionali (com'è noto la legislazione elvetica estende il proprio campo di applicazione anche a tali eventi) e, soprattutto, ha fatto avvertire l'esigenza di una revisione della procedura in atto per l'istruttoria delle pratiche di malattia professionale, onde attuarne nell'ambito della competenza istituzionale delle Sedi, l'auspicato snellimento mediante il parziale decentramento della trattazione e definizione delle pratiche stesse.

Si impartiscono, pertanto, le seguenti istruzioni che debbono ritenersi integrative di quelle contenute nella circolare n. 100/1964 e nella lettera-circolare n. 24/1968.

#### INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI

##### INFORTUNI POLICRONI

Le Sedi, nel caso che l'ultimo evento lesivo sia di competenza dell'Istituto, dovranno provvedere, senza preventivamente interpellare di volta in volta questa Direzione generale circa le iniziative da assumere, a documentarsi direttamente presso l'INSAI sul grado e sulla misura della invalidità, derivante all'assicurato dai precedenti infortuni e procedere quindi all'applicazione dell'articolo 79 Testo Unico 30 giugno 1935, n. 1124 in caso di concorso tra le pregresse lesioni e le nuove.

##### II - INFORTUNI AGRICOLI OCCORSI A LAVORATORI ITALIANI DURANTE LE FERIE IN PATRIA

Gli infortuni agricoli occorsi durante le ferie pagate trascorse in patria a lavoratori italiani emigrati in Svizzera dovranno essere indennizzati dall'Istituto, sempre che ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legislazione italiana.

Le Sedi, pertanto, definite le singole pratiche ai sensi del Titolo II del Testo Unico, dovranno rendere note all'INSAI le decisioni adottate.

#### MALATTIE PROFESSIONALI

##### I - CASI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO SOLO IN ITALIA E IN SVIZZERA

a) Istruttoria preliminare per la definizione della pratica in base alla legislazione italiana.

Le Sedi possono esaminare e definire direttamente, ai sensi della legge italiana, tutti i casi per i quali sia certo che l'interessato:

- non sia stato comunque occupato in paesi diversi dall'Italia e dalla Svizzera;
- sia stato esposto a rischio tecnopatico in Italia.

In ordine all'accertamento del rischio tecnopatico, nonché all'accertamento diagnostico valutativo della malattia professionale si richiamano integralmente le disposizioni vigenti per la trattazione dei casi di malattia professionale contratta esclusivamente in Italia.

Per quanto riguarda gli accertamenti diagnostico valutativi della silicosi, si raccomanda di seguire le istruzioni impartite con il Notiziario n. 4 del 1970, completando, peraltro, il fascicolo medico con l'esito delle indagini gas-analitiche (con particolare riferimento all'ossimetria in riposo e, se possibile, in lavoro).

Ove l'operaio a seguito di tali accertamenti non venga riconosciuto affetto dalla tecnopatia denunciata o venga riconosciuto affetto da tecnopatia non indennizzabile, le Sedi possono senz'altro definire negativamente la relativa pratica ai sensi della legge italiana.

Nell'eventualità di opposizione da parte dell'interessato la pratica stessa continuerà ad essere trattata secondo le procedure in vigore ai sensi della legislazione italiana, compreso l'esperimento delle eventuali collegiali mediche.

In caso, invece, di riconoscimento di postumi indennizzabili a causa della tecnopatia, le Sedi procederanno alla liquidazione della rendita a totale carico dell'Istituto e trascorsi i termini previsti dall'articolo 104 del Testo Unico cureranno direttamente che in calce alla comunicazione all'interessato (modulo 170-I/mecc), o su foglio opportunamente aggiunto, venga apposta la seguente nota:

Il presente indennizzo viene corrisposto in base alla legislazione italiana. Peraltro, risultando che il titolare della rendita ha lavorato anche in territorio elvetico, e in corso di istruttoria la pratica relativa all'applicazione della Convenzione italo-svizzera.

Si fa riserva, pertanto, di comunicare esito della predetta istruttoria, nonché di recuperare dall'Ente assicuratore elvetico, su quanto da questo dovesse venire riconosciuto, anche a titolo di arretrati, le somme che, per conto di esso Ente, risulteranno eventualmente corrisposte da questo Istituto.

Per i casi di rendita a superstiti la nota da apporsi in calce alla comunicazione agli interessati (modulo 171-I/mecc. o su un foglio opportunamente allegato, dovrà essere modificata sostituendo la dizione il titolare della rendita con il lavoratore deceduto.

b) Istruttoria integrativa ai fini della trattazione della pratica nel quadro della Convenzione italo-svizzera.

Una volta definita la pratica ai sensi della legge italiana e soddisfatta quindi la richiesta di indennizzo formulata dal lavoratore la trattazione della pratica stessa proseguirà nell'ambito della Convenzione italo-svizzera.

Allo scopo di proporre all'INSAI una ripartizione degli oneri dell'indennizzo già corrisposto dall'Istituto le Sedi dovranno integrare la documentazione già acquisita nel modo seguente.

Anzitutto la documentazione anamnestica dovrà essere completata come prescritto con la lettera circolare n. 24/1968, le cui istruzioni peraltro, debbono essere rigorosamente seguite di tutti i documenti atti a stabilire con esattezza la durata del rischio effettivo in Italia ed a consentire all'Ente elvetico di svolgere i necessari accertamenti in merito alle lavorazioni effettuate in territorio svizzero.

Sotto il profilo medico, ed al fine di evitare per quanto possibile, l'insorgere di contrasti, finora alquanto frequenti, a causa dei differenti criteri diagnostico-valutativi adottati dai due Istituti, e della diversa natura delle prestazioni concesse (indennità di malattia da parte dell'INSAI in luogo di rendita), la documentazione medico-radiografica (specie per i casi di silicosi, di silicotubercolosi e di asbestosi) già acquisita sulla base delle disposizioni contenute nel richiamato Notiziario n. 4 del 1970, dovrà essere completata di precise notizie in merito ad eventuali ricoveri ospedalieri o in sanatorio fruiti dall'operaio per la cura della tecnopatia, specificando, nell'affermativa, i periodi esatti di ricovero ed a carico di quali Enti è stato posto il relativo onere. Nei casi di ricovero a carico dell'Istituto dovranno essere dettagliatamente indicate le spese sostenute. Per tutti i periodi di ricovero il fascicolo dovrà essere corredato delle copie delle relative cartelle cliniche.

Qualora l'operaio sia stato costretto ad abbandonare il lavoro per la cura della tecnopatia senza però fruire di ricoveri, si avrà cura di corredare il fascicolo di una relazione medica della Sede nella quale venga attestato che le assenze dal lavoro, i cui periodi dovranno pure essere chiaramente indicati, sono state effettuate per la cura della tecnopatia in questione.

L'intera documentazione sanitaria così integrata occorre non soltanto per la segnalazione dei singoli casi all'INSAI ai fini della sua partecipazione all'indennizzo, sia pure con indennità di malattia in luogo di rendita, ma anche al fine di comprovare che a causa delle assenze dal lavoro per la cura della malattia l'operaio ha subito la perdita o la riduzione del guadagno.

Come è noto, infatti, l'INSAI, pur concordando circa i termini della ripartizione, rifiuta in taluni casi di partecipare all'indennizzo, o accetta di parteciparvi in misura diversa e inferiore non soltanto a causa dei diversi criteri diagnostico valutativi cui sopra si è accennato ma anche in dipendenza di una particolare condicio iuris prevista dalla legge elvetica, e cioè l'esistenza del presupposto relativo alla perdita o riduzione di capacità lucrativa dell'assicurato a causa del danno lavorativo subito.

Di conseguenza, oltre alla documentazione medica di cui sopra dovrà essere acquisita, per i casi che hanno dato luogo ad assenze dal lavoro (ricoveri, cure ambulatoriali o a domicilio), una relazione ispettiva da cui possa rilevarsi se e in quale misura tali assenze hanno provocato una perdita o una riduzione di guadagno rispetto a quello che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato colpito dalla tecnopatia.

In tutti gli altri casi in cui non si siano verificate assenze dal lavoro per la cura della malattia professionale sarà invece sufficiente indicare nella relazione ispettiva in parola l'ammontare del salario percepito e le condizioni lavorative (natura del lavoro, qualifica ed effettive mansioni) dell'operaio al momento della manifestazione della tecnopatia, se occupato. Nella ipotesi invece che al momento della manifestazione della malattia professionale l'operaio risulti disoccupato basterà la semplice indicazione di tale condizione.

L'intera documentazione anamnestica e medico-radiografica (si sottolinea l'importanza di allegare sempre le pellicole radiografiche e gli eventuali verbali di visita collegiale con gli Enti di patrocinio) completata nel modo suddetto e corredata della relazione ispettiva dovrà essere trasmessa a questa Direzione generale che curerà il successivo iter del caso per la sua definizione nel quadro della Convenzione in parola mediante i necessari rapporti con l'Ente elvetico.

#### c) Revisioni

Le visite mediche di revisione dovranno essere esperite secondo la normale procedura in atto per i casi di esclusiva competenza dell'Istituto.

Solo in caso di accertato aggravamento delle condizioni degli assicurati a causa della tecnopatia le Sedi dovranno trasmettere le relative pratiche a questa Direzione generale per riproporre i casi stessi all'INSAI, allo scopo di pervenire alla variazione della quota parte di indennizzo corrisposto dall'Ente predetto.

In sede di revisione dovranno del pari essere trasmesse a questa Direzione generale, ai fini di una nuova segnalazione al citato Ente anche quei casi, già liquidati con l'intera rendita italiana a seguito del rifiuto dell'INSAI a partecipare all'indennizzo a causa di divario diagnostico-valutativo, per i quali si sia verificato un aggravamento.

Si invitano pertanto le Sedi a tenere in opportuna evidenza questi ultimi casi.

#### II - CASI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO SOLO IN SVIZZERA.

Le Sedi dovranno preliminarmente procedere alla definizione negativa del caso per non esposizione al rischio in patria, quindi cureranno direttamente l'invio all'INSAI della domanda di rendita corredata del primo certificato di malattia professionale, nonché dell'esatta e completa anamnesi lavorativa.

Successivamente, su incarico dell'organismo elvetico, la Sede provvederà alla istruttoria del caso dal lato medico ed invierà la relativa documentazione all'Ente stesso.

#### III - CASI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO IN ITALIA, IN SVIZZERA E IN PAESI TERZI.

In conformità degli accordi intercorsi fra il nostro Istituto e l'INSAI, la normativa della Convenzione italo-svizzera si applica anche nei casi in cui il lavoratore abbia svolto in altri paesi un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale e sempre che la somma dei periodi di lavoro morbigeno effettuati in territorio svizzero ed italiano sia superiore al 50 per cento dell'attività complessivamente svolta in tutti i Paesi.

Tenuto conto delle particolari difficoltà connesse all'accertamento dell'esatta durata del rischio nei singoli paesi, si ritiene opportuno che le relative domande di rendita, corredate come di consueto del primo certificato medico di malattia professionale, continuino ad essere inviate a questa Direzione generale unitamente alla documentazione anamnestica, che le Sedi sono tenute ad acquisire con le stesse modalità indicate per i casi rientranti nel quadro esclusivo della convenzione italo-svizzera, e ciò allo scopo di poter stabilire la durata di esposizione al rischio necessaria a determinare la competenza assicurativa del caso.

#### IV - CASI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO IN SVIZZERA E IN PAESI TERZI CON ESCLUSIONE CERTA DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO IN ITALIA.

Le Sedi procederanno alla definizione negativa del caso per non esposizione al rischio in patria.

Inverranno quindi la domanda di rendita, corredata del primo certificato medico di malattia professionale, nonché della anamnesi lavorativa, a questa Direzione generale per gli ulteriori incombeni relativi alla individuazione del paese cui compete l'onere dell'indennizzo.

#### V - VARIE

Si coglie l'occasione per porre in rilievo alcune questioni per le quali l'INSAI ha chiesto l'interessamento di questa Direzione generale.

##### a) Riferimenti

Non si deve mai omettere nella corrispondenza il riferimento al numero della pratica istituita presso l'INSAI stesso.

##### b) Ricorsi

In tutti casi in cui, da parte degli interessati, venga presentato ricorso avverso un provvedimento dell'INSAI, si raccomanda di procedere al sollecito inoltro della documentazione prodotta dai ricorrenti al fine di evitare che gli stessi incorrano nella decadenza dei loro diritti (sei mesi dalla data di ricevimento della decisione).

##### c) spese

Ad evitare eventuali eccezioni da parte dell'INSAI, le Sedi dovranno produrre i documenti giustificativi allorché si debba chiedere all'Ente elvetico il rimborso di somme di una certa rilevanza (in linea di massima superiori alle L. 100.000).

Si sottolinea, infine, all'attenzione delle unità periferiche la opportunità di segnalare e sottoporre all'esame di questa Direzione generale tutti i casi in cui insorgano difficoltà o perplessità di qualsiasi genere e, in particolare, i casi di difficile ed incerta diagnosi o valutazione.